

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.  
PER L'ACQUISTO DI BENI/SERVIZI**

**DATA: 14.3.2019**

PER: Acquisti da parte di Italian Exhibition Group S.p.A. di beni mobili materiali (beni) o servizi.

**1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE**

1.1 Nel presente documento, i seguenti termini avranno i seguenti significati:

“Beni”: significa i beni mobili materiali o Servizi da consegnarsi dal Fornitore in conformità con il Contratto;

“Cliente”: significa Italian Exhibition Group S.p.A. acquirente che ordina i Beni, Servizi o Prodotti di Lavoro dal Fornitore;

“Condizioni Generali di Contratto Italian Exhibition Group S.p.A. per l'acquisto di Beni/Servizi”: Le presenti Condizioni Generali per l'acquisto di beni/servizi;

“Consegna”: significa il completamento della consegna dei Beni/Servizi da parte del Fornitore in conformità agli INCOTERMS 2010 DAP (luogo convenuto come specificato nel contratto), salvo diversamente specificato nell'Ordine;

“Contratto”: contratto, accordo o accordo quadro scritti, e/o l'Ordine d'Acquisto per l'acquisto di Beni/Servizi, in tutti i casi comprendenti e inglobanti le Condizioni Generali Italian Exhibition Group S.p.A. per l'acquisto di Beni/Servizi a titolo di riferimento quali termini e condizioni applicabili, che è accettato dal Fornitore (sia espressamente mediante dichiarazione scritta che implicitamente adempiendo al Contratto in toto o in parte);

“Contratto Quadro”: contratto in base al quale uno o più Clienti possono conferire più Ordini;

“Dati del Cliente”: i dati e le informazioni acquisite dal Fornitore in preparazione o nel corso dell'esecuzione del Contratto, a prescindere dal fatto che tali dati o informazioni riguardino il Cliente, compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo *know-how* tecnico e commerciale, disegni, specifiche, invenzioni, procedimenti o iniziative che siano di natura confidenziale, nonché dati o informazioni che appartengono al Cliente (i) relativi a persona identificata o identificabile o a persona giuridica o a qualsiasi altra entità che sia soggetta a norme e leggi sulla protezione dati o sulla riservatezza, e/o (ii) che risultino qualificabili come “dati personali”, “informazioni personali” o informazioni personalmente identificabili” nel contesto del significato delle leggi applicabili;

“(Diritti di) Proprietà Intellettuale”: tutti i diritti di proprietà sui risultati creati con l'intelletto (con

l'ingegno) e tutelati dalla legge, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo i brevetti, le domande di brevetto e le relative divisionali e continuazioni, modelli di utilità, disegni industriali, nomi commerciali, marchi, diritti d'autore (relativi a codici sorgenti *software*, documentazione, dati, *report*, nastri e altro materiale che possa essere soggetto a *copyright*) e relative domande, rinnovi, estensioni, reintegrazioni, o diritti di proprietà sui risultati creati con l'intelletto (con l'ingegno) che sono tutelati da riservatezza, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo il *know-how* e i segreti commerciali;

“Fornitore”: la parte che fornisce i Beni/Servizi al Cliente in conformità con il Contratto;

“Ordine” o “Ordine d'Acquisto”: ordine del Cliente emesso nei confronti del Fornitore per l'acquisto di Beni/Servizi come specificati nell'Ordine, soggetti alle Condizioni Generali Italian Exhibition Group S.p.A. per l'acquisto di Beni/Servizi, e al Contratto a seconda del caso; un ordine può essere conferito sia (i) per via telematica, o (ii) per iscritto; in ambedue i casi l'Ordine conterrà un riferimento alle Condizioni Generali Italian Exhibition Group S.p.A. per l'acquisto di Beni/Servizi;

“Parte”: significa il Cliente o il Fornitore;

“Risarcimento DPI”: significa il rimborso al Cliente da parte del Fornitore di costi, pretese, richieste, passività, spese, danni o perdite (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali, mancato guadagno e danni alla reputazione, e tutti gli interessi, le penali e i costi e le spese legali e professionali) derivanti da violazioni da parte del Fornitore di Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi;

“Servizi”: i servizi che il fornitore dovrà fornire in conformità con il contratto;

“Variazione d'Ordine”: significa una variazione all'Ordine tale da alterare, modificare, omettere, aggiungere, o altrimenti cambiare l'Ordine o parti dello stesso.

**2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI**

2.1 Le Condizioni Generali Italian Exhibition Group S.p.A. per l'acquisto di Beni/Servizi sono le uniche condizioni in base alle quali il Cliente è disposto a trattare col Fornitore per la fornitura dei Beni/Servizi e regoleranno il Contratto tra il Cliente e il Fornitore con l'esclusione di ogni altra condizione, tranne qualora e nella misura in cui diversamente ed espressamente convenuto per iscritto tra il Cliente e il Fornitore.

2.2 Nessuna delle condizioni avallate o consegnate con, o contenute nelle offerte, conferme o accettazioni di Ordini, specifiche o documenti simili del Fornitore formeranno parte del Contratto, e il Fornitore rinuncia a qualsiasi diritto che potrebbe diversamente spettargli di far valere tali altre condizioni, salvo che le stesse vengano espressamente accettate dal Cliente.

2.3 L'Ordine del Cliente potrà specificare un periodo di tempo limitato per l'accettazione; alla scadenza di tale periodo senza accettazione da parte del Fornitore, l'Ordine cesserà di essere vincolante nei confronti del Cliente.

2.4 Qualsiasi modifica al Contratto, comprese le Condizioni Generali di Italian Exhibition Group S.p.A. per l'acquisto di Beni/Servizi, non avranno alcuna efficacia salvo se espressamente convenute per iscritto e firmate da rappresentanti debitamente autorizzati del Cliente e del Fornitore.

2.5 I riferimenti nelle Condizioni Generali Italian Exhibition Group S.p.A. per l'acquisto di Beni/Servizi a norme o disposizioni normative saranno interpretati quali riferimenti a tale norma o disposizione in vigore alla data di conferimento dell'Ordine, salvo diversamente stabilito dal Cliente.

### **3. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**

3.1 Il Fornitore dovrà consegnare i Beni e fornirà i Servizi come segue:

3.1.1 in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili;

3.1.2 in conformità agli *standard* qualitativi indicati alla Clausola 9.1 e specificati nel Contratto;

3.1.3 esenti da difetti e da diritti di terzi;

3.1.4 alla data di scadenza specificata nel Contratto;

3.1.5 nei quantitativi specificati nel Contratto;

3.1.6 in conformità con tutte le specifiche, materiali specificati, lavorazione e relativa documentazione;

3.1.7 in conformità con le istruzioni del Cliente, compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i requisiti e le politiche relativi alla salute, sicurezza e ambiente;

3.1.8 Idonei per particolari fini espressamente o implicitamente portati a conoscenza del Fornitore nel Contratto o, in loro assenza, idonei ai fini per i quali i Beni o i Servizi aventi la stessa descrizione o dello stesso o simile tipo, verrebbero ordinariamente utilizzati.

3.2 Il Fornitore non potrà sostituire o modificare alcuno dei materiali costituenti i Beni o utilizzati per la fornitura di Servizi, o apportare modifiche alla progettazione dei Beni senza il previo consenso scritto del Cliente.

3.3 Il Fornitore dovrà far sì che i Beni vengano contenuti o imballati secondo la prassi consueta per beni del medesimo genere o, in assenza di una tale prassi, in maniera adeguata per preservare e proteggere i Beni fino alla Consegna.

3.4 Il Fornitore dovrà presentare le fatture in formato verificabile, nel rispetto delle vigenti norme inderogabili di legge locali del Fornitore e del Cliente, dei principi contabili generalmente accettati e delle esigenze specifiche del Cliente, contenenti le seguenti informazioni minime: nome, indirizzo e persona di riferimento del Fornitore, inclusi i dati di contatto (telefono, *e-mail* ecc.); data fattura; numero fattura; numero d'Ordine (lo stesso indicato nell'Ordine); codice Fornitore (lo stesso indicato nell'Ordine); indirizzo del Cliente; quantità; specifica dei Beni/Servizi; prezzo (importo totale fatturato); valuta; importo delle imposte o dell'IVA; codice fiscale o partita IVA; numero e/o altro codice identificativo doganale dell'Operatore economico autorizzato e/o Autorizzazione dell'Esportatore autorizzato, se applicabili; condizioni di pagamento.

3.5 Le fatture dovranno essere emesse dal Fornitore al Cliente separatamente dall'invio dei Beni e/o Prodotti di Lavoro e/o fornitura di Servizi. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo di fatturazione specificato nell'Ordine.

3.6 Le spese non convenute per iscritto dal Cliente ed accettate da quest'ultimo non saranno rimborsate.

3.7 I Servizi forniti e addebitati sulla base di tariffe orarie richiedono la conferma scritta dei fogli di presenza del Fornitore da parte del Cliente. Il fornitore presenterà i relativi fogli di presenza al Cliente per tale conferma in tempo debito. La conferma dei fogli non sarà interpretata quale riconoscimento di rivendicazioni. Il Cliente non sarà obbligato a saldare le fatture sulla base di fogli di presenza che non sono stati confermati per iscritto dal Cliente medesimo.

3.8 Il Cliente potrà emettere delle Variazioni d'Ordine al Fornitore per integrare, modificare, omettere, aggiungere a, o altrimenti cambiare i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro ordinati o parte degli stessi, e il Fornitore dovrà effettuare tali ragionevoli Variazioni d'Ordine. Le Parti converranno sull'impatto delle Variazioni d'Ordine sui prezzi applicabili. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere o ritardare la Consegna di Beni e/o Prodotti di Lavoro o fornitura di Servizi al Cliente. In caso di forza maggiore si applicherà la Clausola 16.

3.9 Il Fornitore assumerà a proprio nome tutti i dipendenti necessari per fornire efficacemente Beni/Servizi, che in nessuna circostanza agiranno da dipendenti del Cliente.

3.10 Il Fornitore si assume piena ed esclusiva responsabilità per qualsiasi incidente o malattia professionale occorsi ai propri dipendenti e subappaltatori in relazione alla fornitura di Beni/Servizi.

3.11 Il Fornitore sarà unicamente ed esclusivamente responsabile per rivendicazioni e/o azioni legali presentate dai propri dipendenti e/o subappaltatori e senza alcuna limitazione difenderà, manterrà indenne e manleverà il Cliente a fronte e contro rivendicazioni,

procedimenti, azioni legali, multe, perdite, costi e danni derivanti da o in relazione a rivendicazioni e/o azioni legali, e a inadempienze nei confronti di leggi, norme, codici etici, orientamenti e altri requisiti di qualsiasi governo o agenzia governativa interessati, applicabili al Fornitore, ai suoi dipendenti o subappaltatori, e il Fornitore risarcirà il Cliente a fronte di qualsiasi conseguente danno o spesa di qualsiasi natura. Il Fornitore si impegna a comparire in tribunale, se richiesto dal Cliente, volontariamente e a proprie spese, riconoscendo la sua posizione di unico ed esclusivo datore di lavoro, e a fornire al Cliente tutta la documentazione e le informazioni richieste al fine di garantire un'appropriate tutela legale in tribunale. La precedente frase non si applicherà se e nella misura in cui la responsabilità o il danno sia stato causato da colpa grave o da atto doloso.

#### **4. RESPONSABILITA' DEL CLIENTE**

4.1 A fronte dei Beni e/o Prodotti di Lavoro consegnati o Servizi forniti dal Fornitore in conformità alle condizioni del Contratto, il Cliente corrisponderà al Fornitore il prezzo d'acquisto indicato nel Contratto entro i termini di pagamento concordati, fermo restando che la fattura sia conforme ai requisiti di cui agli Articoli 3.4 e 3.5. Nel caso in cui i termini di pagamento siano determinati dalla legge applicabile e obbligatoria, tali termini prevarranno.

4.2 Se i Beni consegnati o i Servizi forniti sono soggetti a ispezione, test o accettazione da parte del Cliente e/o dei suoi rappresentanti autorizzati, nessun pagamento sarà esigibile prima che i risultati di tale ispezione, test o accettazione saranno disponibili e confermino che i Beni/Servizi sono conformi al Contratto e alle specifiche e/o modelli forniti o consigliati dal Cliente al Fornitore.

4.3 Il Cliente si riserva il diritto di compensare tale importo dovuto al Fornitore, o di trattenere il pagamento in caso di Beni/Servizi non forniti in conformità al Contratto.

#### **5. CONSEGNA, ESECUZIONE DEI SERVIZI**

5.1 Salvo accordi contrari nel Contratto, i Beni dovranno essere consegnati in conformità agli INCOTERMS 2010 DAP, presso il luogo di consegna specificato nel Contratto, o presso la sede del Cliente qualora il Cliente non abbia specificato un altro luogo di consegna.

5.2 I Servizi saranno forniti presso il luogo specificato nel Contratto o, se tale luogo non è stato indicato, presso la sede del Cliente.

5.3 Il Fornitore comunicherà, al più tardi al momento dell'accettazione del Contratto, le seguenti minime informazioni (salvo diversamente richiesto dal Cliente): riferimenti relativi a lotti di produzione, dati relativi alla spedizione, la data dell'Ordine, il numero di colli e il loro contenuto, i codici delle tariffe doganali del paese di consegna, e i paesi di origine di tutti i Beni e/o Prodotti di Lavoro da consegnare. Prove dell'origine preferenziale nonché le dichiarazioni di

conformità e i marchi del paese di consegna o di destinazione dovranno essere presentati dietro espressa richiesta del Cliente. Il Fornitore indicherà il numero d'Ordine esatto e completo comunicato dal Cliente su tutte le fatture (in particolare, ma non limitatamente, fatture commerciali, *pro-forma* e doganali). Il Fornitore sarà pienamente responsabile dei danni risultanti da una violazione del presente obbligo, in particolare, ma non limitatamente, i danni da ritardi.

5.4 I Beni e/o i Prodotti di Lavoro saranno consegnati, e i Servizi forniti, durante il normale orario di lavoro del Cliente salvo diversamente richiesto dal Cliente.

5.5 All'atto della Consegna, il Fornitore (o lo spedizioniere dallo stesso incaricato) dovrà fornire al Cliente, assieme a una bolla di consegna, tutti i documenti di esportazione e importazione necessari non indicati alla Clausola 5.3. Nel caso in cui il Cliente abbia approvato la consegna parziale, tale bolla di consegna comprenderà anche quanto rimasto da consegnare.

#### **6. ACCETTAZIONE**

6.1 I Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro non potranno essere considerati come accettati dal Cliente fintantoché il Cliente non avrà avuto a disposizione un tempo ragionevole per ispezionarli o testarli successivamente alla Consegna ovvero, in presenza di un difetto nei Beni/Servizi non ragionevolmente rilevabile durante l'ispezione, entro un tempo ragionevole dopo che tale difetto si sia palesato. Qualsiasi obbligo del Cliente di ispezionare i Beni/Servizi sarà limitato alla quantità e al tipo, e a difetti o danni visibili risultanti dal trasporto.

6.2 Le Parti potranno convenire su una determinata procedura di accettazione, nel qual caso l'accettazione sarà soggetta a una dichiarazione scritta esplicita del Cliente. Il Fornitore informerà il Cliente per iscritto entro un ragionevole periodo di tempo in anticipo quando i Beni/Servizi saranno pronti per l'ispezione, test o accettazione.

6.3 Qualora dei Beni/Servizi non fossero conformi alla Clausola 3 (Responsabilità del Fornitore), o fossero altrimenti non conformi al Contratto, in tal caso, senza che ciò implichi alcuna limitazione a eventuali altri diritti o rimedi che il Cliente possa avere in base alla Clausola 10 (Rimedi), il Cliente potrà respingere i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro e chiedere la loro sostituzione in conformità con il Contratto o recuperare tutti i pagamenti effettuati al Fornitore.

#### **7. RITARDATA CONSEGNA**

Qualora la Consegna dei Beni o la fornitura dei Servizi non rispettassero la/le data/e di consegna convenuta/e, in tal caso, fatto salvo ogni altro diritto che possa vantare, il Cliente si riserva il diritto di:

7.1 Risolvere il Contratto, in tutto o in parte;

7.2 Rifiutare successive consegne dei Beni, e/o Prodotti di Lavoro e la fornitura di Servizi che il Fornitore tenti di effettuare;

7.3 Respingere e/o restituire a spese del Fornitore il materiale incompleto o non conforme all'ordinato.

7.4 Recuperare dal Fornitore le spese ragionevolmente sostenute dal Cliente per ottenere i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro sostitutivi da un altro fornitore;

7.5 Chiedere il risarcimento danni per eventuali ulteriori costi, perdite o spese sostenuti dal Cliente che siano ragionevolmente attribuibili alla mancata consegna dei Beni e/o Prodotti di Lavoro e fornitura di Servizi da parte del Fornitore alla data di consegna convenuta;

7.6 Richiedere un risarcimento ulteriore rispetto alle penali come convenute nel Contratto.

## **8. ISPEZIONE**

8.1 Il Fornitore consentirà al Cliente e/o ai suoi rappresentanti autorizzati, previo preavviso, durante l'orario di lavoro del Fornitore di (i) ispezionare i Beni e/o Prodotti di Lavoro e gli impianti produttivi del Fornitore previo ragionevole preavviso, e/o richiedere campioni per verifica dei rispettivi Beni e/o Prodotti di Lavoro, o relative parti o materiali, e/o (ii) ispezionare la fornitura di Servizi, e/o (iii) testare i Beni e/o Prodotti di Lavoro o relative parti.

8.2 Qualora i risultati di tali ispezioni o verifiche inducessero il Cliente a ritenere che i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro non siano conformi o che sia improbabile che gli stessi siano conformi al Contratto o a una qualsiasi delle specifiche convenute, compresi tutto il materiale specificato, la lavorazione e simili, la documentazione e i requisiti di qualità, o non vengono eseguiti in conformità con le prassi, procedure e *standard* generalmente accettati del relativo settore, il Cliente dovrà darne comunicazione al Fornitore e il Fornitore dovrà immediatamente intraprendere ogni azione necessaria per assicurare la conformità al Contratto. Inoltre, il Fornitore dovrà effettuare le ispezioni o le verifiche aggiuntive necessarie a spese del Fornitore stesso, alle quali il Cliente avrà il diritto di essere presente.

8.3 Nonostante le eventuali ispezioni o verifiche da parte del Cliente, resterà in capo al Fornitore la piena responsabilità della conformità dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro al Contratto. Ciò si applica sia che il Cliente abbia esercitato il proprio diritto di ispezione e/o verifica o meno, e non limiterà gli obblighi del Fornitore in base al Contratto. Per evitare ogni dubbio, in nessun caso l'ispezione o la verifica dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro da parte del Cliente esonererà il Fornitore da, né limiterà, le garanzie o le responsabilità del Fornitore in alcun modo.

## **9. GARANZIA**

9.1 Il Fornitore garantisce che i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro:

9.1.1 Sono conformi al Contratto, comprese tutte le specifiche, il materiale specificato, la lavorazione e simili, la documentazione e i requisiti di qualità, o in assenza degli stessi, sono forniti o erogati in conformità con le prassi, procedure e *standard*

generalmente accettati del rispettivo settore, e sono idonei per gli scopi per i quali i Beni/Service aventi il medesimo tipo di descrizione o essendo del medesimo o simile tipo, verrebbero normalmente utilizzati, e mantengono le funzionalità e le prestazioni attese dal Cliente in base alle informazioni, alla documentazione e alle dichiarazioni del Fornitore;

9.1.2 Sono idonei per qualsiasi scopo particolare espressamente o implicitamente reso noto al Fornitore nel Contratto;

9.1.3 Alla data della Consegna, sono nuovi e non sono stati precedentemente utilizzati;

9.1.4 Sono esenti da difetti e diritti di terzi;

9.1.5 Possiedono le qualità che il Fornitore ha presentato al Cliente nel campione o nel modello;

9.1.6 Sono conformi alla Clausola 12 (Conformità, Integrità).

9.2 Salvo indicazioni contrarie nel Contratto, il periodo di garanzia sarà pari a ventiquattro (24) mesi dalla Consegna dei Beni, o dall'accettazione dei Servizi.

9.3 In caso di mancata conformità alla garanzia fornita in base alla presente Clausola 9, il Cliente avrà il diritto di far valere i rimedi previsti alla seguente Clausola 10 (Rimedi).

## **10. RIMEDI**

10.1 In caso di violazione delle obbligazioni di garanzia di cui alla Clausola 9 (Garanzia), o qualora il Fornitore altrimenti non rispettasse qualsiasi delle condizioni del Contratto, il Cliente dovrà dare comunicazione scritta al Fornitore di tale violazione e fornire al Fornitore l'opportunità di porvi tempestivamente rimedio. Qualora il Fornitore non riuscisse a porre rimedio a tale violazione entro quarantotto (48) ore dal ricevimento di tale comunicazione del Cliente, o entro altro periodo di rimedio convenuto per iscritto dalle Parti, il Cliente avrà diritto a uno o più dei seguenti rimedi a propria discrezione e a spese del Fornitore:

10.1.1 concedere al Fornitore un'altra opportunità per svolgere gli eventuali ulteriori lavori necessari per far sì che le condizioni del Contratto siano adempiute;

10.1.2 svolgere (o incaricare un terzo di svolgere) gli eventuali ulteriori lavori necessari per far sì che i Beni/Service siano conformi al Contratto;

10.1.3 ottenere la tempestiva sostituzione dei Beni/Service difettosi con altrettanti conformi al Contratto esenti da difetti;

10.1.4 rifiutare di accettare ulteriori Beni/Service, ma senza esenzione dalla responsabilità del Fornitore per i Beni/Service difettosi forniti dal Fornitore;

10.1.5 chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Cliente a seguito delle violazioni del Contratto da parte del Fornitore;

10.1.6 risolvere il Contratto; in tal caso il Cliente non avrà l'obbligo di indennizzare il Fornitore per le parti di Beni/Service già forniti ma non pagati, e il Fornitore sarà obbligato a restituire al Cliente i pagamenti

ricevuti da Cliente per i Beni/Servizi, e di riprendersi i Beni/Servizi a proprie spese e rischio.

10.2 Qualora fossero applicabili le Clausole 10.1.1, 10.1.2 o 10.1.3, l'intero periodo di garanzia di cui alla Clausola 9.2 ripartirà *ex novo*.

10.3 I diritti e rimedi disponibili al Cliente e contenuti nel Contratto sono cumulativi e non escludono gli eventuali altri diritti o rimedi previsti dalla legge.

#### **11. PROPRIETA' INTELLETTUALE**

11.1 Il Fornitore concede al Cliente, o si impegna a far sì che al Cliente sia concessa una licenza su scala mondiale, irrevocabile, perpetua, trasferibile, non esclusiva ed esente da *royalty*, per l'uso dei diritti di proprietà intellettuale dei Beni.

11.2 Il Fornitore conferisce al Cliente i pieni diritti di proprietà in merito a qualsiasi Proprietà intellettuale sui prodotti di Lavoro derivanti dai servizi per tutta la durata di tali diritti, ovunque siano applicabili a livello mondiale. Inoltre il Fornitore conviene di dare esecuzione, su richiesta del Cliente e a proprie spese, a tutti gli ulteriori documenti e conferimenti, e di effettuare tutto quanto risultasse necessario al fine di perfezionare il titolo di proprietà del Cliente sulla Proprietà intellettuale o di registrare il Cliente quale titolare della Proprietà intellettuale presso qualsiasi registro, compresi in via esemplificativa e non esaustiva le autorità governative addette alle registrazioni o le organizzazioni private incaricate delle registrazioni.

11.3 Al Fornitore non sarà impedito né proibito di utilizzare il proprio *know-how* o i propri Lavori preesistenti nel corso della fornitura dei Servizi.

11.4 Qualora i Beni consegnati, o i Servizi forniti, violassero Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi, il Fornitore dovrà, nonostante quanto possa essere contrariamente previsto o diversamente contenuto nel Contratto, provvedere al Risarcimento DPI al Cliente. Il Risarcimento DPI non limita eventuali ulteriori diritti di risarcimento del Cliente. L'obbligo del Fornitore di risarcire il Cliente come previsto in base alla presente Clausola non si applica qualora e nella misura in cui la responsabilità o il danno siano stati causati dai preesistenti Diritti di Proprietà Intellettuale propri del Cliente conferiti ai, o implementati nei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro.

11.5 Qualora venisse contestata una violazione nei confronti del Cliente, il Fornitore a proprie spese, ma discrezione del Cliente, (i) procurerà al Cliente il diritto di continuare a utilizzare i Beni/Servizi; (ii) modificherà i Beni/Servizi in modo tale che cessino di costituire una violazione; o (iii) sostituisca i Beni/Servizi in modo che non siano più in violazione di qualche diritto.

11.6 Qualora il Fornitore non possa soddisfare la richiesta del Cliente di cui alla Clausola 11.5, il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto, di chiedere la restituzione di tutte le somme che il Cliente ha corrisposto al Fornitore in base al Contratto e di chiedere il risarcimento in conformità alla Clausola

11.1 nonché per gli eventuali altri costi, perdite o danni in qualsiasi modo sostenuti.

#### **12. CONFORMITA', INTEGRITA'**

12.1 Il Fornitore fornirà i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro in conformità a tutte le rilevanti leggi, regolamenti e codici di condotta, orientamenti e altri requisiti imposti dai governi o dagli enti governativi. Qualora tali regolamenti siano orientativi anziché inderogabili, lo *standard* di conformità al quale il Fornitore dovrà attenersi dovrà essere conforme alle migliori pratiche generalmente accettate nel relativo settore.

12.2 Nessun materiale o macchinario compresi nei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro proverrà da società o paese incluso nelle relative liste di boicottaggio pubblicate dalle autorità del paese in cui i Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro verranno utilizzati, o da autorità che abbiano altrimenti influenza sul macchinario o sul materiale che fa parte dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro. Se un qualsiasi dei Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro fosse soggetto o sarà soggetto a restrizioni sull'esportazione, sarà responsabilità del Fornitore di informare prontamente il Cliente per iscritto in merito ai dettagli di tali restrizioni.

12.3 Il fornitore riconosce e conferma di avere ricevuto copia del Codice Etico del Cliente, nonché delle regole comportamentali prescritte dalle Procedure adottate o di essere stato informato su come accedere ai relativi documenti online (<http://www.iegexpo.it>).

Il fornitore è obbligato e conviene di adempiere ai propri obblighi contrattuali in base al Codice Etico ed alle Procedure adottate dal Cliente, compresi, tra l'altro, tutti i requisiti relativi al rapporto di lavoro, salute, sicurezza e ambiente ivi specificati.

12.4 La violazione di qualsiasi degli obblighi contenuti nella presente Clausola 12, sarà considerata una grave violazione del Contratto. La violazione grave dell'una o dell'altra Parte darà il diritto alla controparte di risolvere il rapporto contrattuale con effetto immediato, fatti salvi gli eventuali ulteriori diritti o rimedi previsti da tale rapporto contrattuale o dalla legge applicabile.

12.5 In deroga a qualsiasi indicazione contraria contenuta nel Contratto, il Fornitore – senza alcun limite – indennizzerà e manleverà il Cliente a fronte di qualsiasi passività, rivendicazioni, procedimenti, azioni legali, perdite, spese o danni derivanti o in relazione a violazioni dei suddetti obblighi e alla risoluzione del rapporto contrattuale, o derivanti da restrizioni sulle esportazioni non rese note dal Fornitore. In rapporto alle restrizioni sulle esportazioni da attribuirsi unicamente all'uso da parte del Cliente dei Beni/Servizi, detto impegno si applicherà unicamente nella misura in cui il Fornitore risulti a conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto essere a conoscenza di tale utilizzo.

#### **13. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI**

### 13.1 Il Fornitore:

13.1.1 Salvo altri accordi scritti, avrà l'obbligo di osservare la riservatezza in merito ai dati o alle informazioni concernenti l'attività, i prodotti e/o le tecnologie del Cliente, che il Fornitore ottiene in relazione ai Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro da fornire (sia prima che dopo l'accettazione del Contratto). Il Fornitore limiterà la diffusione di detto materiale riservato ai suoi dipendenti, rappresentanti o subappaltatori o altri terzi che necessitano di venirne a conoscenza al fine della fornitura di Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro al Cliente. Il Fornitore farà in modo che detti dipendenti, rappresentanti, subappaltatori o altri terzi siano soggetti e si attengano agli stessi obblighi di confidenzialità applicabili al Fornitore e saranno responsabili della divulgazione non autorizzata.

13.1.2 Applicherà idonee tutele, adeguate al tipo di Dati del Cliente da tutelare, contro l'accesso o la divulgazione non autorizzati di tali Dati e proteggerà i Dati in conformità con *standard* di tutela generalmente accettati nel relativo settore, o nello stesso modo e nello stesso grado con cui tutela i suoi dati confidenziali e informazioni di proprietà, quale degli *standard* risulterà più elevato. Il Fornitore potrà divulgare informazioni confidenziali a "Destinatari supplementari consentiti" (che significa i rappresentanti autorizzati del Fornitore, compresi revisori, legali e consulenti) sempre a condizione che tali Destinatari supplementari consentiti sottoscrivano con il Fornitore un accordo di confidenzialità con termini sostanzialmente simili a quelli qui considerati o, ove applicabile, che sono richiesti per la conformità con i codici di condotta professionale che garantiscano la confidenzialità di tali informazioni;

13.1.3 Non (i) utilizzerà il Dati del Cliente per altri fini che non sia la fornitura di Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro, o (ii) riprodurre i Dati del Cliente interamente o in parte in qualsiasi forma, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia richiesto dai rispettivi documenti contrattuali; (iii) divulgare i Dati del Cliente a terzi, ad eccezione dei Destinatari supplementari consentiti o con il previo consenso scritto del Cliente; 13.1.4 Informerà immediatamente il Cliente in merito a sospette violazioni della sicurezza dei dati o altri seri incidenti o irregolarità concernenti i Dati del Cliente.

13.2 Nel caso in cui il tipo di Dati del Cliente in questione sia particolarmente sensibile e pertanto, dal punto di vista del Cliente, richieda un accordo separato di confidenzialità e di divieto di divulgazione, il Fornitore conviene di stipulare eventualmente un simile accordo. Quanto sopra si applica anche in materia di protezione dei dati personali che non sono tutelati dalla Clausola 13 e possono richiedere un accordo separato di elaborazione dati sulla base delle leggi e delle norme applicabili.

13.4 Gli obblighi di cui alla Clausola 13 resteranno in vigore per un indefinito periodo di tempo e pertanto

resteranno in vigore oltre la scadenza o la conclusione del Contratto per qualsiasi motivo.

### 14. RESPONSABILITA' E MANLEVA

14.1 Fatte salve le norme inderogabili di legge o salvo diversamente convenuto tra le Parti, il Fornitore dovrà risarcire/manlevare il Cliente rispetto a tutti i danni e le perdite riportati in relazione ai Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro (i) per eventuali violazioni da parte del Fornitore delle condizioni del Contratto, e (ii) per eventuali pretese, ad eccezione del Risarcimento DPI rispetto al quale si applica la Clausola 11 (Proprietà Intellettuale), avanzate da terzi (ivi inclusi i dipendenti del Fornitore) nei confronti del Cliente in relazione ai Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro e nella misura in cui la relativa passività, perdita, danno, lesione, costo o spesa sia stata causata da, si riferisca a o derivi dai Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro consegnati dal Fornitore e/o dai suoi subappaltatori. Se così richiesto dal Cliente, il Fornitore dovrà difendere il Cliente da eventuali pretese di terzi.

14.2 Il Fornitore sarà responsabile del controllo e/o della gestione di tutti i suoi dipendenti, fornitori e/o subappaltatori, e sarà responsabile per le azioni, omissioni, negligenze od obbligazioni di ciascuno dei propri dipendenti, fornitori e/o subappaltatori, agenti, rappresentanti o lavoratori alla stessa stregua di come se fossero le azioni, omissioni, negligenze od obbligazioni del Fornitore.

14.3 Le disposizioni della presente Clausola 14 sopravvivranno a qualsiasi esecuzione, accettazione o pagamento in base al Contratto e si estenderanno a eventuali Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro sostituiti o rimpiazzati consegnati dal Fornitore al Cliente.

14.4 Il Cliente si riserva il diritto di compensare eventuali richieste di risarcimento in base al Contratto con eventuali importi dovuti al Fornitore.

### 15. DURATA E RISOLUZIONE

15.1 Il Cliente potrà recedere in tutto o in parte per ragioni di opportunità dal rapporto contrattuale, mediante invio al Fornitore di un preavviso scritto di trenta (30) giorni di calendario. In tal caso, il Cliente dovrà pagare al Fornitore il valore della parte dei Beni/Servizi già consegnata ma non ancora pagata oltre ai comprovati costi diretti ragionevolmente sostenuti dal Fornitore per la parte dei Beni/Servizi non consegnata e non pagata, ma che tuttavia non potrà in nessun caso essere superiore al prezzo di acquisto convenuto per i Beni/Servizi in base al relativo Contratto. Al Fornitore non sarà dovuto alcun ulteriore risarcimento. Il risarcimento per spese effettuate in relazione ai Beni/Servizi e non ancora consegnati sarà espressamente escluso.

15.2 In caso di inadempimento del Contratto da parte del Fornitore, il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto in questione qualora il Fornitore non intraprenda idonee azioni per porre rimedio all'inadempimento entro 48 ore come richiesto dal Cliente in conformità con la Clausola 10.1. In tal caso, il

Cliente non avrà alcun obbligo di risarcire il Fornitore per la parte dei Beni/Servizi già consegnata ma non ancora pagata e il Fornitore sarà tenuto a restituire al Cliente gli eventuali compensi ricevuti dal Cliente per i Beni e ritirare i Beni/Servizi a spese e rischio del Fornitore.

15.3 Il Cliente avrà diritto a concludere il Contratto con effetto immediato mediante preavviso scritto al Fornitore nel caso in cui si richieda o sia emessa un'ordinanza provvisoria, o sia approvato un concordato volontario, o sia presentata una richiesta di fallimento o una dichiarazione di fallimento sia emessa nei confronti del Fornitore o insorgano circostanze che consentono al tribunale o a un creditore di nominare un curatore fallimentare, un amministratore giudiziario o un amministratore o di presentare un'ordinanza di scioglimento o emettere un provvedimento di scioglimento, o altra simile o equivalente procedura è avviata nei confronti o dal Fornitore a causa della propria insolvenza o in conseguenza di un debito.

15.4 All'atto della risoluzione, il Fornitore dovrà immediatamente restituire al Cliente, in maniera sicura e a spese del Fornitore, tutti i beni del Cliente (ivi inclusi documentazione, dati, e ritrasferimento/trasferimento della Proprietà Intellettuale applicabile) e le informazioni del Cliente di cui il Fornitore sia in possesso o che si trovino sotto il controllo del Fornitore in quel momento, e fornire al Cliente informazioni e documentazione complete relative ai Beni/Servizi già consegnati o parti degli stessi.

#### **16. FORZA MAGGIORE**

16.1 Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile in caso di ritardata o mancata esecuzione dei propri obblighi in base al Contratto qualora la ritardata o mancata esecuzione sia riconducibile a un evento di "Forza Maggiore." Per evitare ogni dubbio, per Forza Maggiore si intende un evento non prevedibile dalla Parte interessata al momento dell'esecuzione del Contratto in questione, che sia inevitabile e al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata, e rispetto al quale la Parte interessata non sia responsabile, fermo restando che tale evento impedisca alla Parte interessata di adempiere ai propri obblighi contrattuali nonostante ogni ragionevole sforzo, e che la Parte interessata invii un avviso all'altra Parte entro cinque (5) giorni di calendario dal verificarsi dell'evento di Forza Maggiore in questione.

16.2 Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore che si protragga per oltre trenta (30) giorni di calendario, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il Contratto in questione con effetto immediato mediante invio di avviso scritto all'altra Parte, senza che ciò comporti alcuna responsabilità nei confronti dell'altra Parte. Ciascuna Parte dovrà fare ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo gli effetti di un evento di Forza Maggiore.

#### **17. CESSIONE E SUBAPPALTO**

17.1 Il Fornitore non potrà cedere, subappaltare, trasferire o assoggettare a gravami il Contratto o parti dello stesso (ivi inclusi eventuali crediti monetari verso il Cliente) senza il previo consenso scritto del Cliente.

#### **18. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata, corriere, fax o posta elettronica all'indirizzo della Parte interessata come indicato nel Contratto, via Posta Certificata o a tale altro indirizzo che tale Parte potrà aver all'uopo comunicato per iscritto all'altra. Gli invii a mezzo posta elettronica e fax richiedono espressamente la conferma scritta da parte della Parte ricevente. Le conferme di lettura elettronica non potranno in nessun caso essere considerate come una conferma di ricevimento della comunicazione. Le firme elettroniche non saranno valide, salvo espressamente convenuto per iscritto dalle Parti.

#### **19. RINUNCE**

La mancata applicazione o il mancato esercizio, in qualsiasi momento o per un qualsiasi periodo, di qualsiasi clausola del Contratto non costituisce una rinuncia a far valere tale clausola né potrà essere interpretato come tale, e non inficerà il diritto di far valere tale clausola o qualsiasi altra clausola contenuta nel presente documento successivamente.

#### **20. LEGGE REGOLATRICE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

20.1 Il Contratto in questione è disciplinato e dovrà essere interpretato in conformità alle legge italiana.

20.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nel caso in cui non fosse possibile una soluzione in via amichevole, che le Parti si impegnano a tentare, saranno di competenza, in via esclusiva ed inderogabile, del Foro di Rimini.

#### **21. INVALIDITA' DELLE CLAUSOLE**

L'invalidità o la non opponibilità di qualsiasi clausola o di qualsiasi diritto derivante in base al Contratto non inficerà la validità o l'opponibilità delle restanti clausole e diritti, e il Contratto sarà efficace come se la clausola nulla, illegale o non opponibile fosse stata cancellata e sostituita con una clausola avente un effetto economico simile a quello della clausola cancellata, qualora ciò fosse possibile mediante altra clausola.

#### **22. TOTALITA' DELLE INTESI**

Il Contratto costituisce l'intero accordo e la totalità delle intese raggiunte tra le Parti, e sostituisce ogni precedente contratto, accordo o intesa tra le Parti, sia verbale sia per iscritto, in merito all'oggetto.

#### **23. RAPPORTI FRA LE PARTI**

23.1 I rapporti fra le parti sono quelli di indipendenza delle Parti stesse che trattano a condizioni di mercato e nulla nel Contratto sarà interpretato quale

costituzione del Fornitore agente o dipendente del Cliente o al fine di avere qualsiasi tipo di rapporto col Cliente, e il Fornitore non è autorizzato a rappresentare il Cliente in tale veste.

23.2 Si conviene espressamente che il Contratto non implica rapporti di dipendenza fra il Cliente e il Fornitore, o fra Cliente e dipendenti del Fornitore assegnati all'esecuzione del Contratto. Il Cliente sarà esente da responsabilità dirette o indirette relative alla forza lavoro, previdenza sociale o imposte in rapporto al Fornitore e i suoi dipendenti assegnati alla fornitura di Beni, Servizi e/o Prodotti di Lavoro di cui al Contratto.

#### **24. ULTERIORI IMPEGNI**

Le Parti faranno ed eseguiranno ogni ulteriore atto che sia ragionevolmente richiesto per dare piena efficacia ai diritti conferiti e alle operazioni previste dal Contratto.

#### **25. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO EX D.LGS 231/01**

Il Cliente ha approvato e adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Modello") e il proprio Codice Etico, in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma nello svolgimento della propria attività. Tali documenti sono accessibili in formato elettronico all'indirizzo [www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it).

Il Fornitore dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, condivide i valori enunciati nel Codice Etico del Cliente e i principi della soprarichiamata normativa e intende astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nell'esecuzione del presente contratto.

L'eventuale violazione di tali principi è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima IEG a risolvere il rapporto in essere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Firma Fornitore: \_\_\_\_\_

Il Fornitore accetta e approva espressamente le seguenti clausole:

- Clausola 2 – Applicazione delle condizioni;
- Clausola 3 – Responsabilità del Fornitore;
- Clausola 4 – Responsabilità del Cliente;
- Clausola 6 – Accettazione;
- Clausola 8 – Ispezione;
- Clausola 10 – Rimedi;
- Clausola 11 – Proprietà Intellettuale;
- Clausola 12 – Conformità, Integrità;
- Clausola 14 – Responsabilità e Manleva;
- Clausola 15 – Durata e Risoluzione;
- Clausola 16 – Forza Maggiore;
- Clausola 17 – Cessione e Subappalto;
- Clausola 20 – Legge Regolatrice e Risoluzione delle Controversie.
- Clausola 25 - Modello di organizzazione, gestione e controllo e codice etico ex d.lgs 231/01

Firma Fornitore: \_\_\_\_\_